



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Prot. n. 15218 del 29.06.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 29/06/2020

Oggetto: Modifica dell'Ordinanza n. 26/2020 avente per oggetto: “Emergenza epidemiologica da covid-19 – ulteriori provvedimenti a seguito Ordinanza Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 22/2020 e del d.P.C.M. 26 aprile 2020”.

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l'art.3, comma 2, a norma del quale. *“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”;*

RILEVATO che, l'attuale fase dell' emergenza, è contrassegnata da un positivo andamento della curva epidemiologica nella regione, come registrato quotidianamente e risultante dai report dell' Unità di crisi regionale - verosimilmente ascrivibile anche al

rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza prescritte al fine dell'apertura e dell'esercizio delle attività già sospese nel corso della fase 1 dell'emergenza, nonché al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e, in particolare, delle cd. mascherine;

RAVVISATO che, nel descritto contesto, al fine del rilancio delle attività sul territorio e del ripristino delle più efficaci modalità di espletamento delle funzioni delle amministrazioni pubbliche e delle attività private, in condizioni di sicurezza appare opportuno richiamare alla puntuale e corretta osservanza:

- delle vigenti disposizioni statali in tema di divieto di assembramenti, obbligo di rispetto del distanziamento sociale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine);
- dei protocolli di sicurezza obbligatori, approvati con le ordinanze sopra richiamate, che impongono l'utilizzo della mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, nonché in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento, nonché all'aperto, in mancanza delle condizioni per assicurare continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Liguria n. 22 in data 26 aprile 2020 avente per oggetto: *“Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020”*;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 26 del 29 aprile 2020 recante il seguente dispositivo: *“(…) di confermare l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, in tutti i casi in cui, per comprovato motivo, sia necessario recarsi al di fuori della propria dimora, ad esclusione del Lungomare Argentina, sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone e di due metri qualora si svolga attività sportiva;*

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra, dover rettificare la predetta Ordinanza n. 26/2020, e modificarne il dispositivo, revocando l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine all'aperto. La mascherina continuerà a essere obbligatoria al chiuso (negozi, banche, uffici...) e all'aperto solo quando non si è in grado di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. L'uso della mascherina è comunque obbligatorio per tutti i soggetti in occasione di mercati, fiere, manifestazioni ed eventi di ogni genere.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il comma 4, dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 16 del D.L. n. 33/2020;

A parziale modifica dell'ordinanza Sindacale n. 26/2020

RICHIAMA ALLE STRETTA OSSERVANZA

delle disposizioni statali e regionali vigenti, sopra riportate, relative all'obbligo, fino a nuove disposizioni:

- a) di rispetto del divieto di assembramenti;
- b) di indossare la mascherina in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento, in occasione di mercati, fiere, manifestazioni ed eventi di ogni genere, ivi compreso il mercato settimanale del giovedì;
- c) di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e

spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata.

E' altresì revocato l'obbligo di uso di guanti all'interno di attività diverse da quelle in cui è prevista la manipolazione di alimenti e bevande.

Chiunque si rechi fuori dalla propria dimora è tenuto ad avere con sé un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, da utilizzare in tutte le occasioni in cui venga a mancare la distanza interpersonale di un metro.

RILEVA

che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 33/2020 salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni di cui al richiamato decreto-legge n.33/2020, nonché delle norme del DPCM 11 giugno 2020 e delle previsioni delle Ordinanze regionali vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del citato D.L. 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Imperia;
- sia immediatamente esecutiva, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale, oltre che sui canali di comunicazione istituzionali;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - 1) Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
 - 2) Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;
 - 3) Comando Carabinieri Bordighera;
 - 4) Protezione Civile del Comune di Bordighera;

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell' art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19.
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Dott. Vittorio Ingenito

firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993